



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

Decisione/0030/TFNSVE-2024-2025
Registro procedimenti n. 0017/TFNSVE/2024-2025

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Divinangelo D'Alesio - Componente
Marina Vajana - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 18 giugno 2025, sul ricorso ex art. 90, comma 1, lett. a) CGS proposto dalla società ASD Fondi Calcio (947674) nei confronti della società Latina Calcio 1932 Srl (947503) al fine di ottenere la corresponsione dei premi derivanti dagli accordi sottoscritti con scrittura privata per i calciatori Jacopo Massa (3122789), Manuel Valvassori (2441870) e Simone Addressi (2795910), la seguente

DECISIONE

Ritenuto in fatto

Con ricorso ex art. 90 comma 1 lett. a) C.G.S. del 10.04.2025, ritualmente inviato alla controparte, la società ASD Fondi Calcio, agendo in forza di una scrittura privata sottoscritta dalla società Latina Calcio 1932 per tre calciatori Jacopo Massa (3122789), Manuel Valvassori (2441870) e Simone Addressi (2795910), adiva questo Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche al fine di ottenere la corresponsione degli ulteriori premi previsti nella suddetta scrittura.

Premetteva la ricorrente che tra la A.S.D.



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

La società ASD Fondi Calcio concludeva, pertanto, chiedendo la condanna del Latina Calcio 1932 S.r.l. al pagamento in favore della stessa dei seguenti ulteriori importi e per le suddette causali:

-€ 3.000,00 oltre IVA, quale corrispettivo maturato alla quinta presenza del calciatore Addressi Simone con in prima squadra del Latina Calcio 1932 S.r.l.;

-il 20% dei corrispettivi dovuti al Latina Calcio 1932 S.r.l. dal Bologna FC S.p.A. per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Addressi Simone a quest'ultima società quantificato in € 50.000,00 oltre IVA o la diversa maggiore o minore somma accertata in corso di causa. Con vittoria di spese e competenze di causa.

Con tardiva comparsa del 06.05.2025 la società Latina Calcio 1932 Srl si costituiva in giudizio, contestando la ricostruzione in punto di fatto proposta dalla ricorrente e la fondatezza delle pretese avversarie nonché, comunque, la vessatorietà e nullità della clausola percentuale.

La stessa deduceva, invero, l'assoluta infondatezza delle pretese economiche avanzate dalla ASD Fondi Calcio, alla luce delle intervenute formali rinunce al premio di preparazione sottoscritte dalla ricorrente in data 16 dicembre 2022, quindi, in data successiva alla scrittura privata del 25 novembre 2022 posta a fondamento del ricorso; rinunce che allegava per tutti e tre i calciatori e che, a suo dire, in assenza di espresse e chiare riserve o di pattuizioni volte a delimitare specificamente l'ambito, dovevano intendersi comprensive di ogni forma di compenso o indennizzo che tro



Il Tribunale rinviava, quindi, per la trattazione del procedimento all'udienza del 26 maggio 2025, in modalità videoconferenza.

A tale udienza, preso atto della documentazione acquisita presso i competenti Uffici, la società ricorrente insisteva per l'accoglimento del ricorso, come da precisazioni nelle conclusioni depositate in data 23/05/2025, mentre la società resistente si riportava all'atto di costituzione, insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate.

All'esito di tale udienza il Tribunale, ritenuto necessario ai fini del decidere, disponeva acquisirsi presso il Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti, relativamente al calciatore Simone Addessi, la liberatoria contenente la data di effettivo deposito ovvero altro documento in possesso del Comitato Regionale dal quale potersi evincere la suddetta data, in quanto dal documento versato in atti in data 15 maggio 2025, in ottemperanza all'ordinanza n. 5-TFNSVE del 7 maggio 2025, non si rinveniva alcuna data di deposito. Pertanto, rinviava ulteriormente per la trattazione del procedimento all'udienza del 18 giugno 2025, in modalità videoconferenza.

Acquisita dal Comitato la conferma che il deposito della rinuncia al premio di preparazione anche per il calciatore Simone Addessi fosse avvenuta il 16 dicembre 2022, la vertenza è stata quindi chiamata all'udienza del 18 giugno 2025 in cui, previa discussione delle parti, è stata trattenuta in decisione.

Considerato in diritto

Il ricorso della società ASD Fondi Calcio è fondato e va, quindi, accolto.

Preliminarmente deve darsi atto che è pacifico in quanto



-€ 3.000,00 oltre IVA quale corrispettivo maturato alla quinta presenza in prima squadra del calciatore Addressi Simone con la resistente;

-€ 46.000,00 oltre IVA, in acconto del maggiore avere in caso di futura maturazione dei premi pattuiti nel contratto di trasferimento, quale 20% dei corrispettivi pattuiti e già incassati dal Latina Calcio 1932 S.r.l. per il trasferimento a titolo definitivo del calciatore Addressi Simone al Bologna FC S.p.A.

Deve essere, altresì, disposta la restituzione a parte ricorrente del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

Le spese di lite possono, invece compensarsi per la peculiarità e originalità della fattispecie.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie integralmente il ricorso presentato dalla ASD Fondi Calcio e, per l'effetto, condanna la società Latina Calcio 1932 Srl a corrispondere in favore della stessa le somme come indicate in motivazione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 18 giugno 2025.

IL RELATORE
Marina Vajana

IL PRESIDENTE
Stanislao Chimenti

Depositato in data 30 giugno 2025.

IL SEGRETARIO
Marco Lai